

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina vigente nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi prevede che l'esercizio dell'attività produttiva da parte delle imprese commissariate non possa andare oltre i quattro anni. Per i soli gruppi di imprese collegate, assoggettate alla procedura in tempi successivi, tale termine può essere ulteriormente prorogato fino al quinto anno, fissandosi a tal uopo un termine unico decorrente peraltro dalla data dell'assoggettamento della prima impresa.

Ancorchè tali termini siano generalmente considerati troppo lunghi e tali da consentire eccessive dilazioni nelle decisioni sul futuro delle imprese in amministrazione straordinaria e nonostante che gli stessi orientamenti di riforma siano coerentemente improntati ad una loro riduzione, si impone, tuttavia, nella situazione attuale di immediata o vicina scadenza dell'esercizio per alcuni gruppi commissariati, l'assoluta necessità di una breve proroga del termine massimo di esercizio.

Tale proroga è giustificata, infatti, dalla preminente considerazione che taluna di tali imprese, nel momento della scadenza del termine ultimo, stia sul punto di definire soluzioni imprenditoriali e gestionali che si registrano idonee, nella logica del conseguimento degli obiettivi peculiari della « legge Prodi », ad assicurare la salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

D'altra parte, se il futuro che si prefigura per quelle stesse imprese, una volta completata l'operazione di salvataggio, è di stabile permanenza nel mercato produttivo e se le soluzioni prospettate sono coerenti con le scelte più generali di politica industriale, non appare giustificabile una rigida chiusura temporale.

Peraltro, allo scopo di limitare l'utilizzazione di questa breve proroga ai soli casi in cui effettivamente essa risulti indispensabile, nel decreto, per il quale il requisito dell'urgenza è ampiamente provato dalle scadenze imminenti, si prevede che il commissario presenti agli organi di vigilanza un apposito piano nel quale siano indicate le specifiche imminenti soluzioni da realizzare.

Poichè verosimilmente situazioni siffatte saranno anche imperniate su ipotesi di cessione dei diversi rami aziendali, il provvedimento, all'articolo 2, si preoccupa di chiarire, in via interpretativa, la disposizione dell'articolo 6-bis della « legge Prodi ». Tale norma, invero, prescrive che il valore dei beni da trasferire sia determinato da uno o più esperti nominati dal commissario e che il criterio di valutazione tenga conto, tra l'altro, della redditività all'atto della stima e nel biennio successivo. Poichè le imprese in amministrazione straordinaria presentano per lo più risultati di bilancio negativi e le loro prospettive di risanamento sono a lungo termine, è necessario eliminare ogni possibile dubbio precisando che l'incidenza della redditività sulla valutazione dei beni possa anche essere negativa.

In relazione a quest'ultimo caso, si ritiene altresì necessario stabilire espressamente — elevando a criterio legislativo una prassi peraltro già, in via di massima, seguita — che il cessionario debba obbligarsi, nel relativo contratto, ad assicurare la continua-

zione dell'attività produttiva e il mantenimento di un certo livello occupazionale; e ciò allo scopo di eliminare definitivamente la possibilità di acquisti compiuti con intenti meramente speculativi e con pregiudizio della massa dei creditori, nemmeno compensato dal raggiungimento delle finalità di carattere sociale proprie della « legge Prodi ».

L'articolo 3 prevede modifiche migliorative dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, ed un parziale rifinanziamento della stessa norma.

Com'è noto, il predetto articolo 1 della legge n. 696 del 1983 dispone la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine operatrici dotate di strumenti elettronici di comando e controllo.

La modifica ora proposta consente l'accesso al contributo anche nei casi di acquisto rateale con riserva di proprietà sulla macchina da parte del costruttore e nei casi di acquisto rateale secondo le prescrizioni della legge 28 novembre 1965, n. 1329, (legge Sabatini) senza la richiesta del contributo previsto dalla stessa norma, nonchè nei casi di operazioni di locazione finanziaria poste in essere dalle imprese costruttrici delle macchine.

I vantaggi che così se ne possono trarre sono notevoli, a causa dell'arricchimento della gamma delle operazioni finanziarie che possono essere realizzate. L'acquisto rateale con riserva di proprietà e la locazione finanziaria che può effettuare l'impresa costruttrice stimolano il rapporto diretto acquirente-costruttore, con conseguente eliminazione degli oneri aggiuntivi conseguenti all'introduzione di un intermediario finanziario. Altrettanto vantaggiosa si presenta l'ammissione degli acquisti a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, senza richiesta di interessi, in quanto viene stimolata una vendita rateale che consente l'immediato recupero di liquidità da parte del venditore delle macchine, per la possibilità che lo stesso ha di scontare le cambiali presso gli istituti regionali di mediocredito (Mediocrediti regionali). Come è noto, la predetta norma prevede una serie di garanzie specifiche

sulle macchine oggetto dell'acquisto rateale, sicchè le relative cambiali sono facilmente accettate per lo sconto dai citati istituti di credito.

In considerazione della particolare rispondenza che la legge n. 696 ha trovato presso gli operatori economici — nel primo mese di operatività sono state presentate 900 domande per circa 80 miliardi di lire di contributo — e del maggior favore che la stessa norma troverà a seguito delle modifiche sopra richiamate, si ritiene indispensabile ed urgente incrementare la sua dotazione

finanziaria, tenuto particolarmente conto che i termini di operatività restano quelli originariamente fissati (scadenza, ormai assai vicina, del 31 maggio 1984). Il predetto incremento della dotazione finanziaria può essere, per ora, previsto in almeno 85 miliardi di lire, che possono trovare copertura con le disponibilità del capitolo 7545, sul quale gravano le spese per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nella misura di 35 miliardi per il 1984 e di 50 miliardi per il 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.

Decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1984.

Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a consentire la definizione di soluzioni imprenditoriali e gestionali di aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria per le quali sia imminente la scadenza del termine di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, nonchè di adeguare la dotazione finanziaria della legge 19 dicembre 1983, n. 696, in relazione alle richieste di intervento previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il termine unico di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di tre mesi decorrente dalla scadenza del termine anzidetto, e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma 1.

Articolo 2.

1. Il criterio di valutazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, va inteso nel senso che deve tenersi conto dell'effettiva redditività dell'azienda o del complesso aziendale, anche se negativa.

2. Qualora tale prezzo sia stato determinato tenendo conto della redditività negativa, il cessionario deve obbligarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e a mantenere i livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

Articolo 3.

1. Le macchine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'articolo 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.

2. Per le macchine di cui al precedente comma 1, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento di almeno il 20 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento del 60 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA.

3. Nel settimo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, dopo le parole « locazione finanziaria » sono inserite le parole « poste in essere anche dall'azienda costruttrice ».

4. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato della somma di lire 85 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, come integrato dai precedenti commi.

5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4, pari a lire 85 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1984 e lire 50 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 e al corrispondente capitolo dell'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli anni medesimi, le autorizzazioni di spesa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1984.

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI